

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LIBRINSCENA"

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SCOPI

L'Associazione di volontariato "LIBRINSCENA", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si uniforma ai principi della Legge 266/91 sul volontariato ed ha per oggetto il perseguimento dei seguenti scopi:

- valorizzare e tutelare l'istituto della Biblioteca Comunale "Virginio Mogliazza" di Garbagna;
- rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono un libero e consapevole uso dei servizi della biblioteca da parte della cittadinanza;
- sostenere il lavoro di volontariato in biblioteca come forma d'intervento sociale a favore della promozione e dello sviluppo dell'individuo nella sua globalità e della società nel suo complesso;
- attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
- gestione delle attività della Biblioteca al fine di agevolare la popolazione ad accedere del servizio bibliotecario;
- studio e definizione di iniziative e progetti atti a favorire il miglioramento complessivo della relazione fra biblioteca e utenza per conseguire un suo radicamento sempre più profondo nel territorio di riferimento;
- organizzazione di laboratori creativi per bambini, ragazzi e adulti;
- promozione della lettura, della diffusione e fruizione dei libri sul territorio;
- organizzazione di eventi culturali allo scopo di avvicinare la popolazione alla struttura;
- organizzare laboratori teatrali.

Art. 2 – PRINCIPI

1. L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:
 - assenza del fine di lucro;
 - divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
 - esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 - obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
 - democraticità della struttura;
 - esclusione di soci temporanei;
 - elettività e gratuità delle cariche associative;
 - gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
 - sovranità dell'Assemblea;
 - divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.
3. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art. 3 – SEDE

1. L'associazione ha sede in Garbagna, Piazza Principe Doria n.16 presso i locali della Biblioteca Comunale.
2. La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo può solo deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio comunale, i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

Art. 4 – SOCI

1. Possono essere soci solo le persone fisiche. I soci sono coloro che condividono gli scopi dell'associazione e versano annualmente la quota associativa.
2. All'aspirante socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto e dei Regolamenti interni che è tenuto a rispettare.
3. L'ammissione a socio ordinario viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di un periodo di prova e successivamente portata a conoscenza dell'assemblea dei soci.
4. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva al termine del periodo di prova.
5. Il rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato il quale può ricorrere all'assemblea per opporsi alla relativa delibera.
6. Sono previsti i seguenti tipi di soci:
 - fondatori;
 - ordinari;
 - sostenitori.

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo;

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato;

Soci sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economici.

7. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, entro l'ultimo giorno del mese precedente alla riunione dell'assemblea, hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.
8. La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti interni e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.
9. La qualità di socio si perde per:
 - decesso;
 - dimissioni;
 - per mancato versamento della quota associativa;
 - indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
per persistenti violazioni agli obblighi statuari e non ottemperanza alle disposizioni di eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
10. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
11. L'Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro malattie, infortuni connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
12. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell'Associazione.

Art. 6 – ASSEMBLEE

1. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, mediante invio di comunicazione a tutti i soci mediante servizio postale o, quando possibile, per via telematica o tramite sms, almeno cinque giorni della data fissata per la riunione.
2. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
3. Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.
4. L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
5. L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:
 - giorno, ora e sede della prima convocazione;
 - giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
 - ordine del giorno;
 - un prospetto per l'eventuale delega a terzi nel caso in cui il socio non possa parteciparvi personalmente.
6. Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
7. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
8. Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto.
- 8- Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei 3/4 degli associati.
9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.
10. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
11. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
 - elezione o sostituzione degli organi sociali;
 - approvazione del bilancio consuntivo;
 - determinazione dell'ammontare della quota associativa;
 - approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell'attività da svolgere;
 - esclusione dei soci che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 9;
 - la stipula di accordi con soggetti terzi;
 - la stipula di convenzioni con enti;
 - l'eventuale adesione e affiliazione ad altri enti ed organismi.
12. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
 - modifica dello statuto;
 - scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
 - nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.
13. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
14. I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
2. Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri, dura in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile.
3. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - convocare le Assemblee;
 - osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
 - redigere il bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario;
 - prendere decisioni circa la progettazione e l'organizzazione delle attività indicate all'art.1 del presente Statuto.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.
5. I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 8 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, insieme al Vicepresidente.
2. I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente, sono i seguenti:
 - rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
 - convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, esclusivamente nei limiti indicati dal DM 25 maggio 1995 e sue successive modifiche e integrazioni.
2. Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione.

Art. 10 – DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. La durata dell'associazione è illimitata.
2. Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, o, nel caso di sua inesistenza o latitanza, da qualsiasi Socio. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.
3. Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo del volontariato e operanti in identico o analogo settore.

Art. 11 – NORME RESIDUALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile e della Legge 266/91 e sue successive modifiche e integrazioni.

Garbagna, lì 4 aprile 2014

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Bonacina Dario
f.to Cartasegna Paolino
f.to Remotti Paola
f.to Tagliaro Dino Tarcisio
f.to Gaviglio Maria Grazia
f.to Mandirola Antonio
f.to Toncini Alessandra

Allegato all'Atto costitutivo dell'Associazione di Volontariato "LIBRINSCENA" registrato a Tortona il 24/04/2014 al n. 466 Serie 3.